

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 51.

**Legge regionale n. 69/1978. Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, è così modificato:

«Le domande per l'approvazione del piano di sviluppo e per la concessione delle relative provvidenze vanno presentate dagli interessati al Presidente del Consiglio di Comprensorio o della Comunità Montana in base a due scadenze annuali, cioè entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, con la segnalazione dell'Istituto finanziario esercente il credito agrario prescelto. I termini di cui al successivo comma decorrono a partire dalle predette scadenze».

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 20 agosto 1981

Bernini